

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 aprile 1990, n. 281

Regolamento recante estensione delle disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuovi generi e specie
botanici.

(GU n.233 del 5-10-1990)

Entrata in vigore del decreto: 20/10/1990

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2;

Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 1989;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge n. 400/88 (nota n. 94907 del 21 novembre 1989);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varietà dei generi e delle specie le cui denominazioni, nella duplice versione latina ed italiana, sono riportate nell'elenco che segue:

- 1) *Rubus Idaeus L.*, Lampona;
- 2) *Rubus* (gen.), Mora e specie affini;
- 3) *Vaccinium* (gen.), Mirtillo e specie affini;
- 4) *Corylus Avellana L.*, Nocciolo;
- 5) *Eriobotrya Japonica Lindl.*, Nespolo del Giappone;
- 6) *Zizyphus Sativa Gaertn.*, Giaggiolo;
- 7) *Litchi Chinensis L.*, Litchi;
- 8) *Averrhoa Carambola L.*, Carambola;
- 9) *Salvia* (gen.), Salvia e specie affini;
- 10) *Magnolia* (gen.), Magnolia e specie affini;
- 11) *Cicer Arietinum L.*, Cece;
- 12) *Festuca Arundinacea Schreb.*, *Festuca arundinacea*;
- ((13) *Dactyls Glomerata L.*, *Erba mazzolina*, *dattile*;))**
- 14) *Gossypium* spp, Cotone;
- 15) *Quercus* (gen.), Quercia;

16) Helianthus Tuberosus L., Topinambur;

17) Dahlia Cav., Dalia;

18) **((Prunus Cerasifera X Prunus Persica, Prunus X Mirabolano X Pesco.))**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 aprile 1990

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1990

Registro n. 19 Industria, foglio n. 242